

INFORMAZIONI SU CANOVA Coop. E LA SUA ATTIVITA':

Denominazione e forma giuridica	CANOVA Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca Trevigiana S.c.a r.l - (in breve Canova); n° A149589
Iscrizione all'Albo delle Cooperative	
Sede legale e amministrativa	Viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso
Data costituzione	25 luglio 1983
Telefono e Fax	0422 3155 - 0422 315666
Posta Elettronica Certificata	canova@legalmail.it
Codice fiscale e n. iscrizione Registro delle Imprese di Treviso	94004190263
Iscrizione nell'Elenco di cui all'art. 112 c.1 D. Lgs. n.385/1993	n. 3 https://www.organismocm.it/elenco-confidi/

Canova è una Società Cooperativa di garanzia collettiva fidi, la cui attività consiste nella **prestazione di garanzie**, a favore dei propri associati, al fine di agevolare l'**accesso al credito**. La prestazione di garanzia è applicabile alle operazioni di affidamento sia di breve termine (fino 18 mesi) che di medio/lungo termine (c.d. finanziamenti). Per ottenere la garanzia i Clienti aderiscono alle condizioni stabilite dallo Statuto di Canova e devono essere soggetti classificabili come: imprese artigiane, micro, piccole e medie imprese, rientranti nei limiti dimensionali previsti dalla Normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti alle imprese, e che svolgono attività industriali, commerciali, turistiche e di servizio, agricole. Le suddette imprese per essere associate devono avere sede nel territorio della Regione del Veneto.

La garanzia è concessa nella misura pari almeno al 50% dell'affidamento/finanziamento erogato dalle banche convenzionate. Le operazioni di mutuo ipotecario sono garantite nella misura pari al 25% dell'importo erogato. Le prestazioni di garanzia a valere sul Fondo Prevenzione Usura (F.P.U.) **garantiscono fino all'80% del finanziamento** erogato (ai sensi dell'art.15 della legge 108/1996). Le garanzie rilasciate da Canova potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del **Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96**. I Soci possono richiedere l'intervento del Fondo, e in tal caso il Socio dovrà acconsentire a fornire a Canova tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di valutazione dell'ammissibilità e la richiesta di controgaranzia, e successiva vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione del Fondo di Garanzia.

La garanzia emessa da Canova può essere di tipo "sussidiaria", e Canova pagherà alla banca le somme garantite dopo che saranno state esperite da parte della banca le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente stesso e di eventuali coobbligati. Nel caso invece la garanzia rilasciata sia "a prima richiesta", Canova si impegna a pagare alla banca le somme garantite senza attendere il termine delle procedure di recupero da parte della banca nei confronti del Cliente inadempiente.

In entrambi i casi sopra esplicitati, Canova acquisisce il diritto di rivalsa sul Cliente per le somme escusse per suo conto.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA COOPERATIVA E VERSAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI:

Le imprese interessate a diventare socie di Canova devono presentare formale richiesta di adesione al C.d.A. della Cooperativa Canova.

Per l'ammissione a socio di Canova: si versano € 100,00 (pari: a n° 05 quote sociali di € 25,80, e € 74,20 per contributo d'ammissione) Il versamento delle quote sociali integrative avviene mediante la sottoscrizione dell'autorizzazione di addebito sul c/c del richiedente la garanzia. Detta autorizzazione è riportata nel modulo di richiesta della garanzia stessa, e gli importi saranno addebitati solamente all'atto dell'erogazione dell'affidamento/finanziamento da parte della banca. Le quote sociali da versare sono così suddivise:

- ° per pratiche di fidi a breve termine (fino a 18 mesi) e/o rinnovo fidi a breve, si versano a forfait n. 05 quote sociali pari a € 25,80;
- ° per pratiche di finanziamento vengono richiesti €5,16 di quote sociali ogni € 516,00 di affidamento (con arrotondamento in eccesso).

Le quote sociali sono nominative e indivisibili, non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute a terzi.

Il socio diviene perciò titolare del diritto di voto nelle assemblee e può essere candidato alle cariche sociali, qualora ne possieda i requisiti.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DI GARANZIE: (fatti salvi addendum di durata temporanea)

Commissioni di garanzia per fidi a breve termine (fino a 18 mesi), con garanzia almeno del 50% sull'importo erogato da banca:

- ° se la garanzia è di tipo "sussidiaria" si applica l'1,40% sull'importo erogato dalla banca;
- ° se la garanzia è di tipo "a prima richiesta" si applica il 2,00% sull'importo erogato dalla banca.

Commissioni di garanzia per finanziamenti a m/lungo termine:	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni	6 anni	7 anni	8 anni	9 anni	10 anni
se mutuo chirografario con garanzia <u>sussidiaria</u> del 50% :	1,10%	1,45%	1,80%	2,15%	2,50%	2,85%	3,20%	3,55%	3,90%	4,25%
se mutuo chirografario con garanzia <u>a prima richiesta</u> del 50% :	1,50%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	6,00%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
se mutuo ipotecario con garanzia <u>sussidiaria</u> del 25% :	0,23%	0,45%	0,65%	0,85%	1,05%	1,25%	1,45%	1,65%	1,85%	2,05%
se mutuo ipotecario con garanzia <u>a prima richiesta</u> del 25% :	0,45%	0,90%	1,30%	1,70%	2,10%	2,50%	2,90%	3,30%	3,70%	4,10%

Se la garanzia rilasciata è superiore al 50%, le commissioni sopra applicate vengono riparametrate proporzionalmente alla % di garanzia.

Per le garanzie "a prima richiesta" rilasciate a valere sul Fondo Prevenzione Usura, la commissione annua è pari allo 0,50%.

Altresì sono previste condizioni favorevoli nel caso in cui il finanziamento goda della ammissibilità al Fondo di Garanzia per le PMI (legge 662/1996), e che verranno riproporzionate rispetto a quelle ordinarie in base alla classe di merito attribuita al soggetto beneficiario dal modello di valutazione del Medio Credito Centrale, ed alla percentuale di garanzia rilasciata secondo le disposizioni del c.d. "Decreto Attuativo Riforma F.C.G.". In ogni caso verrà applicata al beneficiario una commissione ridotta dello 0,10% rispetto a quelle ordinarie.

DIRITTO DI RECESSO:

Il Socio può recedere da Canova nei casi previsti dallo Statuto sociale o per qualsiasi altro motivo e, può richiedere, la restituzione dell'importo versato per l'acquisto di quote sociali, a condizione che non sussistano pendenze nei confronti dello stesso Canova e che la sua posizione risulti pienamente regolarizzata. La richiesta deve essere manifestata per iscritto, consegnata a mano presso la sede della Società o mediante raccomandata A/R indirizzata a: CANOVA Coop. S.c.a r.l. – viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso. La liquidazione della quota sociale verrà effettuata entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui si scioglie nei confronti del socio il rapporto sociale, per i casi di recesso ed esclusione; entro 60 giorni, per i casi di decesso e decadenza.

RECLAMI:

Il Cliente può presentare **reclamo** a Canova, per lettera raccomandata A/R indirizzata a: **CANOVA S.c.a r.l Ufficio Reclami** viale della Repubblica, 154 – 31100 Treviso, ovvero anche per via telematica: canova@legalmail.it. Canova deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per rivolgersi all'Arbitro il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, informarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso Canova. È fatta comunque salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti; le parti pertanto individuano il Tribunale di Treviso quale Foro competente a decidere su eventuali controversie.